



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2024-3143 DEL 12/11/2024

Inserita nel fascicolo: 2012.VIII.4.5.1/13

Settore Responsabile: SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Unità Proponente: 089052 - Ufficio Pubblici Esercizi ed Attività Commerciali in sede
fissa

Proposta n. 2024-6182

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990 DIRETTO A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DEI PUBBLICI ESERCIZI RELATIVO ALLA VARIAZIONE DI LEGALE RAPP.TE IN ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE UBICATA IN PARMA, STRADA FARINI, 16/B INTESTATA ALLA SOCIETA' "DOLCEVITA PARMA SRL", DI CUI LA SIG.RA PACCHIAROTTI FRANCESCA RISULTA ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE.



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Unità proponente: 089052 - Ufficio Pubblici Esercizi ed Attività Commerciali in sede fissa

Determinazione n. proposta 6182 / 2024

OGGETTO: **Approvazione dello Schema di Accordo ex art. 11 L. 241/1990** diretto a minimizzare gli impatti dei pubblici esercizi relativo alla Variazione di Legale Rapp.te in attività di somministrazione alimenti e bevande ubicata in Parma, Strada Farini, 16/b intestata alla Società "DOLCEVITA PARMA SRL", di cui la Sig.ra PACCHIAROTTI FRANCESCA risulta essere legale rappresentante pro tempore (ex art. 13 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei Centri Urbani" approvato con Del. CC n. 37 del 27/05/2014 come successivamente modificato con Del. CC n. 54 del 28/09/2020 e Ordinanza Sindacale attuativa Rep. OSFP/2020/60 - Pg. 158674 del 6/10/2020).

**LA DIRIGENTE DEL
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA
S.O. PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC-2023-54 del 11/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. CC-2023-88 del 20/12/2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2024-2026 per la competenza e l'esercizio 2024 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2023-445 del 22/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse finanziarie;
- che, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

RICHIAMATE

- la Deliberazione Consiliare n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani" nell'ambito del quale sono disciplinate eventuali deroghe da assumere mediante la sottoscrizione di Accordi tra esercenti ed Amministrazione al fine di mettere in atto formule di somministrazione a basso impatto

e al mantenimento di comportamenti virtuosi finalizzati a garantire modalità di gestione dell'attività per minimizzarne gli impatti;

- la Deliberazione Consiliare n. 54 del 28/09/2020 con cui sono state approvate modifiche e integrazioni al suddetto *“Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”* e con la quale, tra le altre cose, è stata modificata l'area di riferimento a cui applicare l'inibizione all'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e la limitazione degli orari in cui svolgere l'attività;
- l'Ordinanza Sindacale Pg. n. 158674 Rep. OSFP/2020/60 del 6/10/2020 con cui è stata disposta la disciplina degli orari degli esercizi pubblici operanti nella zonizzazione di cui al Regolamento approvato con la Deliberazione CC n. 54/2020, prima richiamato;

RILEVATO che il *“Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”* vigente (come aggiornato con Del.CC. n. 54 del 28/09/2020):

- all'art. 7 comma 2 bis dispone specifiche limitazioni orarie da applicare alle attività economiche localizzate all'interno delle aree zonizzate, come definite nell'ambito dello stesso articolo precisando, al successivo comma 3, che deroghe a tali orari possono essere concesse a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Amministrazione che comportano l'assunzione di precisi impegni diretti a minimizzare gli impatti delle attività sull'ambiente urbano;
- all'art. 12 dispone l'inibizione all'apertura di nuove attività di somministrazioni di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette ad altri comparti della città, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del regolamento medesimo, precisando, anche in tal caso, la possibilità di concedere eventuali deroghe a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Amministrazione;
- all'art. 13 vengono disciplinati organicamente i contenuti degli Accordi ex art. 11 della L. 241/1990 da sottoscrivere tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di esercizio pubblico e di svago ubicati nelle aree zonizzate, ai fini della concessione delle deroghe di cui agli artt. 7 (limitazioni orarie) e 12 (inibizione a nuove aperture);

PRECISATO in particolare che l'art. 13 dispone che l'accordo tra esercente e Amministrazione, la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini delle deroghe, dovrà prevedere l'assunzione di almeno tre degli impegni elencati nello stesso art. 13, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione alle specificità dei singoli ambiti territoriali;

PRESO ATTO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 04/11/2020 è stata approvata la *“Disciplina delle fasi organizzative e procedurali relative al Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”*, approvando altresì l'aggiornamento dello Schema di Accordo ex art. 11 L. 241/1990 che i titolari dei pubblici esercizi ricadenti nelle aree zonizzate individuate dal Regolamento vigente (di cui alla delibera consiliare 54/2020) devono sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale;

- la richiamata disciplina procedimentale trova applicazione nei confronti delle attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani (aree zonizzate) che attraverso la sottoscrizione di specifico *“Accordo”* si obbligano al rispetto della regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti ed indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di elementi e bevande;

VISTA la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per subingresso nell'attività di somministrazione alimenti e bevande prot. n. 29105 del 17/02/2012, presentata dalla società *“DOLCEVITA PARMA SRL”*. (P.Iva: 02631170343) e successiva comunicazione prot. 0202581 del 06/08/2024 con cui è stata trasmessa la variazione del Legale rapp.te indicando la Sig.ra

PACCHIAROTTI FRANCESCA quale legale rappresentante della Società "DOLCEVITA PARMA SRL". (P.Iva: 02631170343), in sostituzione del sig. Cassano Antonio. Posto che l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, a titolo prevalente a basso impatto, gestito dalla Società "DOLCEVITA PARMA SRL", nei locali siti in Strada Farini, 16/b, - Parma, si era insediato in tale zona a seguito di stipula di accordo (n. 130494 del 19/07/2013), sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società Sig. CASSANO ANTONIO, finalizzato a beneficiare della deroga all'inibizione all'insediamento di nuova attività, prevista dalla Deliberazione di C.C. n. 16 del 19/02/2013 e s.m.i., e che il suddetto accordo prevedeva diversi impegni in termini di: orari, impatto acustico, e di tipo organizzativo volti a minimizzare eventuali impatti sulla popolazione residente;

VISTO lo Schema di Accordo allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della SCIA prot. n. 29105 del 17/02/2012, che contiene le condizioni atte a qualificare come formula di somministrazione a "basso impatto" l'attività di somministrazione di alimenti e bevande della Società "DOLCEVITA PARMA SRL", sita in Parma, Strada Farini, 16/b, che dovrà essere sottoscritto tra le parti nella forma delle Scrittura Privata, da repertoriare nell'apposito elenco delle scritture private del Comune di Parma;

RITENUTO CHE i contenuti dell'Accordo, sulla base dell'istruttoria amministrativa svolta dall'Ufficio competente, siano tesi a minimizzare gli impatti della nuova attività sul contesto urbano di riferimento e risultino conformi a quanto disposto dal regolamento vigente ed in particolare a quanto disciplinato all'art. 13, prevedendo nello specifico l'assunzione, tra gli altri, dei seguenti specifici impegni:

- a) aprire l'esercizio anche in orari diurni;
- b) eseguire, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;
- c) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;
- d) effettuare la somministrazione in area esterna, non oltre le ore 24,00 in conformità alle disposizioni del Vigente Regolamento per la Convivenza e del Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.C.C. del 20/01/2015, n. 1);
- e) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all'interno e all'esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;
- f) ospitare all'interno del locale preesistente (SCIA prot. 29105 del 17/02/2012), così come indicato nell'integrazione alla valutazione di impatto acustico a firma Tecnico competente in acustica Ing. Leonardo Maggi, prot. n. 0273454 del 18/10/2024, un numero di avventori così suddiviso nei tre ambienti presenti: nella zona corridoio 10 posti a sedere, nella zona panche 6 posti a sedere e nella sala grande 42 posti a sedere. All'interno del locale, oggetto di ampliamento (presa d'atto dell'ampliamento superficie di somministrazione prot. n. 0226467 del 06/09/2024) potranno essere ospitati n. 18 avventori nella saletta posteriore e 12 nella saletta anteriore, così come indicato dal Tecnico Ing. Maggi nell'integrazione alla Valutazione di impatto acustico acquisita con prot. 0195216 del 29/07/2024). Nei plateatici antistanti i locali, così come analizzato nella valutazione di impatto acustico, redatta dall'Ing. Maggi in data 25/02/2020, il numero degli avventori che possono essere ospitati è il seguente: 16 persone nella zona antistante il locale già esistente, più 12 persone nel plateatico di nuova istituzione (integrazione VIA del 19/07/2024) nel tratto lungo Strada Farini, 36 avventori nella zona prospiciente i portici e 20 persone lungo via Nazario Sauro;

g) utilizzare l'impianto di diffusione sonora all'interno dei locali, così come posizionato e descritto nella relazione acustica del 25/02/2020, impostando la taratura dell'impianto di diffusione sonora come descritto a pag. 18 della stessa; non è consentita l'installazione di diffusori acustici esterni;

h) astenersi dall'esercitare attività di intrattenimento musicale e utilizzare l'impianto audio e i diffusori presenti nel locale, esclusivamente per diffondere musica di sottofondo volta a favorire la convivialità, e non con finalità volte all'intrattenimento musicale e/o danzante. Per la diffusione sonora si dovrà utilizzare il limitatore acustico presente (processore di volume digitale), al fine di limitare la sorgente potenzialmente più impattante, il limitatore di volume sarà governato dal gestore del locale;

i) provvedere all'implementazione di ulteriori sistemi di mitigazione del rumore qualora, per motivi attualmente non ipotizzabili, dovesse rendersi necessario per preservare la convivenza con le funzioni residenziali o per salvaguardare la salute dei cittadini, la tutela dei lavoratori e l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;

j) osservare gli orari di apertura previsti dall'Ordinanza prot. n. 158674 del 06/10/2020; eventuali deroghe potranno essere richieste ai sensi del Regolamento per la Convivenza deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i;

k) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi, e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione;

DATO ATTO

- che il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del Dott. Giorgio Albertini, Responsabile di procedimento in materia di attività commerciali in sede fissa e di pubblici esercizi, come disposto con provvedimento dirigenziale Pg. n. 0169775 del 27/06/2024;
- che la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di dare atto che la presente determinazione non sostituisce l'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

VISTI

- il Decreto del Sindaco DSMG/2022/43 del 15/12/2022 (Pg. n. 242102) con il quale è stato conferito incarico di direzione del Settore Attività Produttive e Edilizia all'Arch. Costanza Barbieri la quale provvederà a tutti gli atti di gestione conseguenti tra i quali la sottoscrizione dell'Accordo di che trattasi nonché gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 3 s.m.i.;

- il provvedimento dirigenziale di nomina di Responsabile di procedimento - Pg. n. 0169775 del 27/06/2024, conferito al Dott. Giorgio Albertini in materia di attività commerciali in sede fissa e di pubblici esercizi;

- la L. n. 241/1990 e l'art.79 dello statuto comunale;

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato Schema di Accordo con la Società "DOLCEVITA PARMA S.R.L." (P.Iva: 02631170343), con sede legale in Parma (PR), Strada Farini, 16/b, a seguito della variazione del legale rappresentante pro tempore dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande a titolo prevalente a “basso impatto”, sita in Parma, Strada Farini, 16/b, i cui contenuti risultano conformi a quanto disposto dal “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”, ed in particolare a quanto disciplinato all’art. 13, e sono tesi a minimizzare gli impatti dell’attività sul contesto urbano di riferimento;

3. di comunicare alla Società “DOLCEVITA PARMA S.R.L.” (P.Iva: 02631170343) l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2020;
4. di specificare che l’Accordo dovrà essere sottoscritto tra le parti nella forma delle Scrittura Privata da repertoriare nell’apposito elenco delle scritture private del Comune di Parma, specificando altresì che tutte le spese all’uopo necessarie sono a totale carico della Società “DOLCEVITA PARMA S.R.L.”.
5. di dare atto:
 - che il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona del Dott. Giorgio Albertini, Responsabile di procedimento in materia di attività commerciali in sede fissa e di pubblici esercizi, come disposto con provvedimento dirigenziale Pg. n. 0169775 del 27/06/2024,;
 - che la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
 - che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.L.gs. 33/2013 artt. 26 e 27.

Il/La Responsabile
BARBIERI COSTANZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

1. bozza accordo firmato per pre accettazione

Nome file: firmato 625019-accordo_DOLCE_VITA_corretto.pdf